Cassazione civile sez. II, 02/03/2025, n. 5528

Fatto RILEVATO CHE:

1. con ricorso depositato il 26 giugno 2008, Ca.Ma. e De.Li. impugnarono la delibera del 6 dicembre 2007, con la quale lâ??assemblea del condominio di via delle Ginestre 22 a Salerno (in seguito, â??Condominioâ?•) incaricava un tecnico di redigere il computo metrico di lavori straordinari deliberati, compresi quelli privati, riguardanti i balconi, e la delibera del 5 maggio 2008, con la quale veniva scelta lâ??impresa appaltatrice per lâ??esecuzione delle opere condominiali e private.

Il Tribunale di Salerno, nel contraddittorio del Condominio, dichiarÃ² inammissibile il ricorso per essere stato svolto oltre il termine decadenziale di trenta giorni ex art. 1137 comma 2 c.c.;

2. proposta impugnazione dai condomini De.Li. e Ca.Ma., la Corte dâ??Appello di Salerno, nel contraddittorio del Condominio, ha confermato la decisione di primo grado, da un lato, perché i condomini dissenzienti erano decaduti dal potere di impugnare le due delibere che, non avendo pregiudicato né vincolato le proprietà esclusive dei singoli partecipanti, non erano viziate da nullità e, quindi, dovevano essere impugnate nel termine perentorio di trenta giorni previsto dal secondo comma dellâ??art. 1137 c.c.; dallâ??altro, perché il ricorso dei condomini dissenzienti era inammissibile, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., in ragione del fatto che le dette decisioni dellâ??assemblea non arrecavano pregiudizio alla loro proprietÃ, mediante lâ??esecuzione di lavori non assentiti, né violavano i criteri di ripartizione delle spese per la ristrutturazione del fabbricato, poiché era prevista una doppia contabilitÃ: una per le opere condominiali e unâ??altra per gli interventi di natura privata.

Da un diverso punto di vista, spiega la sentenza, per un verso, come si evince dalla decisione assembleare del 5 maggio 2008, i condomini avevano delegato la??amministratore a sottoscrivere anche in loro nome il contratto di appalto che prevedeva anche i lavori relativi alle loro unitĂ immobiliari, in tal modo assumendosi, personalmente ed esclusivamente, gli oneri e i rischi relativi agli interventi che interessavano le loro proprietĂ; per altro verso, nel contratto da??appalto del 16 dicembre 2008 venivano distinti i lavori e i prezzi relativi alle parti condominiali da quelli aventi ad oggetto le parti di proprietĂ esclusiva (balconi, sottobalconi, parapetti, etc.), sicché risultavano differenziate le obbligazioni assunte rispettivamente dal condominio e dai singoli condomini;

3. De.Li. (anche nella qualità di erede di Ca.Ma.) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

Il Condominio ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha depositato una memoria prima dellâ??udienza.

Diritto CONSIDERATO CHE:

I. preliminarmente, va disattesa lâ??eccezione, formulata in controricorso, di inammissibilità del ricorso per omessa indicazione delle â??norme violate e falsamente applicateâ?•.

E questo perché â?? lo si vedrà immediatamente â?? entrambi i motivi indicano le norme di diritto che si assumono violate.

- 1. il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dellâ??art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1135,1137,1418 c.c.: si addebita alla Corte dâ??Appello di non avere compreso che le due delibere assembleari in questione sono nulle in quanto riguardano oggetti estranei alla competenza assembleare, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno inciso sui diritti individuali dei condomini dissenzienti;
- **2.** il secondo motivo denuncia, ai sensi dellâ??art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione dellâ??art. 100 c.p.c., degli artt. 1135, 1137, 1418 c.c.: si sostiene che, al contrario di quanto statuito dalla sentenza impugnata, sussiste lâ??interesse dei condomini dissenzienti ad ottenere la declaratoria di nullità delle delibere assembleari, che hanno portato alla stipula di un contratto di opera professionale (delibera del 06/12/2007) e di un appalto (delibera del 05/05/2008) in forza dei quali il Condominio committente (e quindi anche la ricorrente) ha assunto responsabilità contrattuali, e extracontrattuali nei confronti dei terzi;
- 3. i due motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati.

Il secondo motivo lo \tilde{A} " in ragione dellâ??interesse ad agire della condomina dissenziente in relazione allâ??impugnazione delle deliberazioni assembleari, invero (per quanto appresso indicato) nulle e non annullabili, poich \tilde{A} © dellâ??adempimento dei contratti â?? di incarico professionale e di appalto â?? scaturiti dalle decisioni assembleari e sottoscritti, per lâ??ente di gestione, dal suo amministratore, risponde il Condominio e, quindi, ciascun condomino.

Del pari fondata Ã" la prima censura: la sentenza, che ritiene che le decisioni dellâ??assemblea non siano nulle, ma annullabili e che, pertanto, siano impugnabili nel termine perentorio di trenta giorni ex art. 1137 comma 2 c.c., si discosta dallâ??insegnamento delle sezioni unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021, Rv. 661084 â?? 03; in termini, Sez. 6 â?? 2, Ordinanza n. 16953 del 25/05/2022, Rv. 665048 â?? 01).

Ã? stato infatti chiarito che la deliberazione dellâ??assemblea dei condomini deve ritenersi affetta da nullitÃ, tra le altre ipotesi, in caso di â??impossibilità dellâ??oggetto, in senso materiale o in senso giuridico, da intendersi riferito al contenuto (c.d. decisum) della deliberazioneâ?•. Lâ??impossibilità giuridica dellâ??oggetto, in particolare, va valutata in relazione alle â??attribuzioniâ?• proprie dellâ??assemblea: questâ??ultima, quale organo deliberativo della

collettivit \tilde{A} condominiale, pu \tilde{A}^2 occuparsi solo della gestione dei beni e dei servizi comuni. Perci \tilde{A}^2 , l \hat{a} ??assemblea non pu \tilde{A}^2 \hat{a} ??occuparsi dei beni appartenenti in propriet \tilde{A} esclusiva ai singoli condomini o a terzi, giacch \tilde{A} © qualsiasi decisione che non attenga alle parti comuni dell \hat{a} ??edificio non pu \tilde{A}^2 essere adottata seguendo il metodo decisionale dell \hat{a} ??assemblea, che \tilde{A} " il metodo della maggioranza, ma esige il ricorso al metodo contrattuale, fondato sul consenso dei singoli proprietari esclusivi \hat{a} ?• (Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021, Rv. 661084 \hat{a} ?? 03); in termini, Sez. 6 \hat{a} ?? 2, Ordinanza n. 16953 del 25/05/2022, Rv. 665048 \hat{a} ?? 01).

Prima dellâ??intervento delle Sezioni unite, la Corte aveva già avuto modo di affermare che lâ??assemblea condominiale non può validamente assumere decisioni che riguardino i singoli condomini nellâ??ambito dei beni di loro proprietà esclusiva, salvo che non si riflettano sullâ??adeguato uso delle cose comuni, nel caso di lavori di manutenzione di balconi di proprietà esclusiva degli appartamenti che vi accedono (Cass. nn. 6652/2017, 7042/2020 proprio in tema di delibere riguardanti i balconi, ma non gli elementi decorativi o cromatici degli stessi).

Con riferimento alla fattispecie concreta in esame, Ã" indubbio che siano nulle, e perciò, diversamente da quanto stabilito dal giudice di merito, sottratte al termine di impugnazione di cui al secondo comma dellâ??articolo 1137, le delibere assembleari riguardanti gli interventi sui balconi di proprietà dei singoli condomini, trattandosi di decisioni non inerenti alla gestione condominiale;

4. il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice a quo, che riesaminerà la causa attenendosi agli enunciati principi, e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte dâ??Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, in data 12 febbraio 2025, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2025.

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima:

La deliberazione dell'assemblea dei condomini che abbia per oggetto l'esecuzione di lavori relativi a parti di propriet \tilde{A} esclusiva, come i balconi dei singoli condomini, \tilde{A} affetta da nullit \tilde{A} per impossibilit \tilde{A} giuridica dell'oggetto, in quanto esula dalle attribuzioni proprie dell'assemblea. Di conseguenza, tali delibere nulle, diversamente da quelle semplicemente annullabili, sono sottratte al termine perentorio di trenta giorni per l'impugnazione stabilito dal secondo comma dell'articolo 1137 del codice civile.

Supporto Alla Lettura:

Condominio

1.La natura giuridica del Condominio. Quella della natura giuridica del condominio Ã" una questione che ha fatto sorgere numerosi contrasti in dottrina e in giurisprudenza. La giurisprudenza di legittimità si Ã" più volte espressa sostenendo che il condominio non può considerarsi un soggetto giuridico distinto dai singoli condomini che lo compongono. Secondo la giurisprudenza di legittimitA, il condominio A" un ente di gestione sfornito di personalitA distinta da quella dei suoi partecipanti. In questo contesto dottrina e giurisprudenza hanno elaborato diverse teorie alle volte in contraddittorio tra loro. Sâ??Ã" detto che il condominio Ã": a) un ente di gestione sprovvisto di personalitA giuridica e autonomia patrimoniale distinta da quella dei suoi partecipanti (Cass n. 7891/2000); b) un centro dâ??imputazione dâ??interessi distinto dai singoli partecipanti (Cass. 19 marzo 2009, n. 6665); c) una organizzazione pluralistica (Cass. SS.UU. n. 9148/08). La legge di riforma n. 220/2012 non ha preso posizione sul problema ma, come evidenziato dalle Sezioni unite della Suprema corte nella sentenza n. 19663/2014, ha introdotto una serie di disposizioni che sembrerebbero confermare la tendenza alla progressiva configurabilità â??di una sia pur attenuata personalità giuridicaâ?•. In merito si rimanda allâ??ammissione della pignorabilità da parte dei fornitori del conto corrente condominiale, nonostante il nuovo disposto dellâ??art. 63 disp. att. c.c. sulla responsabilitA dei singoli condomini per le obbligazioni comuni. Ma con la sentenza n. 10934/2019, le medesime Sezioni unite hanno escluso che il condominio possa configurarsi come un autonomo soggetto di diritto. **2. Condominio consumatore** Ã? utile ricordare che ai sensi dellâ??art. 3 del codice del consumo (d.lgs n. 206/2005), consumatore o utente Ã" â??la persona fisica che agisce per scopi estranei allâ??attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svoltaâ?• (art. 3 lett. a) Codice del consumo), mentre il professionista Ã" â??la persona fisica o giuridica che agisce nellà??esercizio della propria attivit\(\tilde{A}\) imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario â? (art. 3 lett. c) Codice del consumo). Lâ??orientamento che si Ã" finora delineato, sia di merito che di legittimitÃ, ha valorizzato in via pressoché esclusiva lâ??assunto secondo il quale, essendo il condominio ente di gestione privo di personalitA giuridica, A«lâ??amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei vari condomini, i quali devono essere considerati consumatori in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attivit\(\tilde{A} \) imprenditoriale o professionale\(\tilde{A} \) » (Cassazione, sentenze 10679/2015 e 452/2005). Di recente il tribunale di Milano, con ordinanza sospensiva del giudizio, ha rimesso alla Corte di Giustizia dellâ??Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: â?? Se la nozione di consumatore quale accolta dalla direttiva 93/13/CEE osti alla qualificazione come pomesumatore di unusoggetto (quale il condominio nellâ??ordinamento italiano) che non sia riconducibile alla nozione di â??persona fisicaâ?• e di

Giurispedia.it